

PATTI PARASOCIALI

Tra

Il Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), con sede in S. Giovanni in Persiceto (BO, Corso Italia n.70, in persona del suo legale rappresentante Sig.;

Il Comune di Crevalcore (BO) con sede in Crevalcore (BO), Via G. Matteotti n. 191, in persona , del suo legale rappresentante Sig.;

Il Comune di Sala Bolognese (BO) con sede in Sala Bolognese (BO), Piazza Marconi n. 1, in persona , del suo legale rappresentante Sig.;

Il Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) con sede in Sant'Agata Bolognese (BO), Via 2 Agosto 1980 n. 118 in persona , del suo legale rappresentante

Il Comune di Anzola dell'Emilia (BO), con sede in Anzola dell'Emilia (BO), Via Grimaldi n. 1, in persona del suo legale rappresentante Sig.;

detti insieme anche Partecipanti:

PREMESSO:

- che i Partecipanti sono soci della società "Idropolis piscine S.r.l." con sede in San Giovanni in Persiceto, Via Castelfranco n.16/B, capitale sociale di € 100.000 iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. BO – 0369327 secondo la seguente ripartizione di quote:

Socio	Valore nominale	% Capitale sociale
Comune di San Giovanni in P.	€ 20.000	20%
Comune di Crevalcore	€ 20.000	20%
Comune di Sala Bolognese	€ 20.000	20%
Comune di San'Agata Bol.se	€ 20.000	20%
Comune di Anzola dell'Emilia	€ 20.000	20%
Totale	€ 100.000	100%

- che i Partecipanti detengono, tramite il possesso delle quote sopra evidenziate, la possibilità di esprimere la totalità dei diritti di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di "Idropolis piscine S.r.l." determinandone in tal modo le deliberazioni;
- che i sottoscrittori del presente patto sono uniti dalla volontà di promuovere l'attività della società "Idropolis piscine S.r.l." con un piano di sviluppo condiviso, e ritengono necessario assicurare, per un congruo periodo di tempo, la stabilità degli assetti societari al fine di favorire la continuità di indirizzo nella gestione e nella direzione della Società e pertanto hanno individuato, nella stipula del presente patto parasociale, lo strumento idoneo per perseguire tale fine;
- che i Partecipanti ritengono di rilevante interesse per sé medesimi e per "Idropolis piscine S.r.l." assicurare, per un congruo periodo di tempo, uno stretto collegamento tra loro **e l'esercizio di un controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ;**

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura, anche per quanto non specificatamente richiamato nella parte dispositiva.

Art. 2) E' costituito un patto parasociale ai sensi ed in conformità dell'art. 2341bis del C.C., avente ad oggetto:

- a) le modalità di adozione delle decisioni assembleari (quorum costitutivo);
- b) le proporzioni in base alle quali i soci parteciperanno alla erogazione a favore della Società di trasferimenti in conto capitale ed in conto esercizio;
- c) le modalità di nomina dell'Organo Amministrativo della società;
- d) la limitazione al trasferimento delle quote della società Idropolis piscine S.r.l. .

Art. 3) La durata del presente accordo è fissata in anni cinque a far tempo dalla sua sottoscrizione. Essi si riterranno tacitamente ~~prorogata~~ rinnovati di quinquennio in quinquennio, con le medesime norme previste nella presente scrittura qualora non venga notificato il recesso dal patto parasociale da una delle Parti all'altro partecipante con lettera raccomandata inviata entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza originaria o **rinnovata** ~~prorogata~~.

Art. 4) I Partecipanti al presente patto, in ottemperanza alla volontà espressa in premessa di concordare unanimemente una modalità di gestione societaria di Idropolis piscine S.r.l. ed al fine di riconoscere

l'importanza degli apporti in termini patrimoniali effettuati da alcuni soci a favore della Società, si impegnano a non adottare deliberazioni assembleari sia di natura ordinaria, sia di natura straordinaria, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, nell'Assemblea dei soci validamente costituita non risulti presente o rappresentato il socio Comune di San Giovanni in Persiceto.

Art. 5) I Partecipanti al presente patto, in conseguenza del riconoscimento dell'importanza degli apporti in termini patrimoniali effettuati da alcuni soci a favore della Società, del fatto che tale circostanza ha determinato l'attribuzione differenziata di particolari diritti, in sede statutaria, espressi sotto forma di differenti percentuali di partecipazione da parte dei soci al riparto del patrimonio sociale in caso di scioglimento o di distribuzione di utili e/o riserve patrimoniali, convengono quanto segue.

Premesso che non potranno avvenire nei confronti della Idropolis piscine S.r.l. trasferimenti straordinari da parte dei soci, nè aperture di credito, né potranno essere rilasciate garanzie in suo favore, qualora la stessa abbia registrato perdite d'esercizio per tre esercizi consecutivi ovvero abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, ciascun aderente al presente patto, partecipa alle spese di investimento e quindi ai trasferimenti in conto capitale a favore della Società secondo le medesime percentuali applicate alla ripartizione del patrimonio

sociale in caso di liquidazione indicate all'art. 10 dello statuto sociale:

Socio Comune di San Giovanni in Persiceto	48,60 %
Socio Comune di Crevalcore	24,89 %
Socio Comune di Sala Bolognese	10,66 %
Socio Comune di Sant'Agata Bolognese	10,63 %
Socio Comune di Anzola dell'Emilia	5,22 %
Totale	100,00 %

Ciascun aderente al presente patto partecipa all'effettuazione dei trasferimenti in conto esercizio volti alla copertura dei costi necessari per l'effettuazione di servizi di pubblico interesse per i soci, che saranno definiti annualmente da un'apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci della Società. In tale eventualità i Partecipanti convengono che i predetti trasferimenti saranno computati in base alla popolazione residente alla data del 30 giugno. Resta inteso che il dato di riferimento (popolazione residente al 30 giugno) verrà calcolato ed aggiornato con cadenza biennale, a partire dalla data di sottoscrizione del presente patto. I trasferimenti in conto esercizio di cui sopra saranno erogati a fronte di apposite convenzioni e/o contratti stipulati con ciascun Partecipante.

Art. 6) I Partecipanti al presente patto, in conseguenza del riconoscimento dell'importanza degli apporti in termini patrimoniali effettuati da alcuni soci a favore della Società, del fatto che tale

circostanza ha determinato l'attribuzione differenziata di particolari diritti, in sede statutaria, espressi sotto forma di differenti percentuali di partecipazione da parte dei soci al riparto del patrimonio sociale in caso di scioglimento o di distribuzione di utili e/o riserve patrimoniali, convengono inoltre quanto segue.

In caso di ~~In sede di~~ nomina del Consiglio d'Amministrazione della società Idropolis piscine S.r.l., la scelta degli Amministratori verrà effettuata come segue:

- n. 1 amministratore, secondo l'indicazione del socio Comune di San Giovanni in Persiceto;
- n. 1 amministratore secondo l'indicazione congiunta dei soci Comune di Crevalcore e Sant'Agata Bolognese;
- n. 1 amministratore secondo l'indicazione congiunta dei soci Comune di Sala Bolognese ed Anzola dell'Emilia.

Art. 7) I Partecipanti, salvo quanto disposto al successivo articolo 8, s'impegnano a non vendere, cedere od alienare sotto qualsiasi forma e/o a qualsiasi titolo, le quote da essi vincolate in patto di sindacato, nonché quelle che dovessero ad essi derivare da acquisti effettuati da altri soci o da terzi, che si intenderanno automaticamente sindacate e pertanto vincolate a tutte le norme del presente patto, da assegnazioni gratuite e/o aumenti di capitale gratuito o a pagamento, né ad iniziare per esse trattative di vendita di alcun tipo o forma per tutta la durata del sindacato stesso.

Art. 8) Fermi restando tutti i vincoli derivanti dal presente patto parasociale sono ammesse vendite di quote tra i Partecipanti alle seguenti condizioni:

a) le quote poste in vendita che formeranno oggetto della cessione, resteranno vincolate in sindacato a tutti gli effetti;

b) il partecipante venditore dovrà comunicare per iscritto agli altri partecipanti il numero delle quote poste in vendita, il prezzo richiesto ed ogni altra condizione relativa alla transazione;

c) gli altri partecipanti, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera b) comunicheranno l'intenzione di effettuare il rilievo totale alle condizioni richieste dal partecipante venditore e nel rispetto della clausola statutaria che impone la pariteticità delle partecipazioni possedute dai soci per tutta la durata della Società.

Art. 9) L'eventuale ammissione di nuovi partecipanti al sindacato dovrà essere deliberata all'unanimità dai Partecipanti mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta della nuova adesione.

Art 10) Il presente accordo è redatto in originale e firmato da tutti i partecipanti i quali trattengono ciascuno un originale.

Art. 11) ~~Le controversie che potranno insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente scrittura verranno risolte mediante procedimento arbitrale ai sensi degli articoli 806-826 del C.P.C..~~

~~Gli Arbitri sono in numero di:~~

~~a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 25.000. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;~~

~~b) tre, per le altre controversie.~~

~~Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna.~~

~~Gli Arbitri decidono secondo diritto.~~

~~Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.~~

~~Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove~~

~~l'attivazione della procedura.~~

Qualunque controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente accordo sarà decisa mediante ricorso ad un arbitro unico, nominato di comune accordo fra le parti e in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Bologna. L'Arbitro deciderà la controversia secondo equità e quale amichevole compositore e con lodo irrituale.

S. Giovanni in Persiceto,

Comune di San Giovanni in Persiceto_____

Comune di Crevalcore_____

Comune di Sala Bolognese_____

Comune di Sant'Agata Bolognese_____

Comune di Anzola dell'Emilia_____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di avere preso visione e di approvare specificatamente tutte le clausole di cui alla presente scrittura, tuttavia al fine di mallevarsi reciprocamente e con l'intento di rinunciare sin d'ora alla possibilità di far valere in via di eccezione alcune clausole del presente contratto le parti sottoscrivono specificatamente approvandone integralmente il contenuto degli articoli 3) durata del patto; 4) deliberazioni assemblea ordinaria e straordinaria; 5)

trasferimenti alla Società; 6) nomina organi sociali; 7) divieto di
cessione delle quote ed 11) clausola arbitrale.

S.Giovanni in Persiceto,

Comune di San Giovanni in Persiceto _____

Comune di Crevalcore _____

Comune di Sala Bolognese _____

Comune di Sant'Agata Bolognese _____

Comune di Anzola dell'Emilia _____